

**TERMINAL BUS DI NAPOLI CENTRALE  
CONVENZIONE**

**TRA**

**Metropark S.p.A.** con sede a Roma, in piazza della Croce Rossa 1, cap. 00161, iscritta al n. 04942261001 del Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. 820585, codice fiscale e partita IVA n. 04942261001, Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di FS Sistemi Urbani S.r.l. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in persona dell'Amministratore Unico \_\_\_\_\_, ivi domiciliato per la carica, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nel prosieguo per brevità denominato "Metropark"

**E**

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via: \_\_\_\_\_, cap. \_\_\_\_\_, iscritta al n. \_\_\_\_\_ del Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_ PEC: \_\_\_\_\_, Codice Destinatario per fatturazione elettronica \_\_\_\_\_ in persona del Legale Rappresentante, \_\_\_\_\_ ivi domiciliato per la carica, nato a \_\_\_\_\_, nel prosieguo per brevità denominata "\_\_\_\_\_" o "Vettore"

**PREMESSO**

- che Metropark, Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, interamente partecipata da FS Sistemi Urbani S.r.l., è statutariamente competente in materia di regolazione, gestione e controllo di aree attrezzate da adibire alla sosta di mezzi di trasporto di qualunque tipo, pubblici e privati, ed opera utilizzando prevalentemente aree appartenenti al patrimonio del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- che Metropark detiene la titolarità della gestione dell'area di parcheggio pubblico a pagamento ubicata all'interno dell'ex scalo merci della stazione di Napoli Centrale sito in corso Arnaldo Lucci;
- che nella predetta area di Napoli Centrale è stato realizzato ed è in esercizio un Terminal Bus, con annesse infrastrutture e spazi attrezzati per l'attestamento e la sosta dei servizi di autotrasporto passeggeri, gestito da Metropark;
- che il Vettore ha espresso interesse all'utilizzo del Terminal Bus di Napoli Centrale, per l'attestamento dei propri servizi di autotrasporto, ed in particolare per le attività di

carico/scarico dei passeggeri e di sosta dei propri veicoli;

- che Metropark intende procedere alla formalizzazione di una Convenzione per l'utilizzo del predetto Terminal BUS, avente natura transitoria, ai seguenti patti e condizioni;
- che Metropark è in possesso del nulla osta rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 6566/AUT del 19/10/2015 avente ad oggetto l'idoneità tecnica, sotto il profilo della sicurezza stradale, della fermata prevista a Napoli presso il Terminal Bus all'interno dello Scalo ferroviario di Napoli Centrale – Piazza Garibaldi.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

### **Art. 1**

#### **Premesse e allegati**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Si elencano di seguito gli allegati:

- A. Regolamento generale del Terminal Bus di Napoli Centrale.
- B. Informativa sui rischi.

### **Art. 2**

#### **Oggetto**

Metropark concede al Vettore che accetta, l'utilizzo del Terminal Bus di Napoli Centrale, per le attività di carico/scarico dei passeggeri e di sosta dei propri veicoli, secondo le prescrizioni indicate nei successivi articoli.

Il Terminal Bus sarà utilizzato nel rispetto del Regolamento generale esposto all'interno dell'area e allegato alla presente Convenzione (all. A), che forma parte integrante e sostanziale della stessa.

### **Art. 3**

#### **Obblighi del Vettore**

All'interno del Terminal Bus il Vettore deve rispettare le norme del Codice della Strada, la segnaletica stradale presente, le indicazioni scritte ed esposte sugli appositi cartelli e le eventuali ulteriori indicazioni fornite verbalmente dal personale incaricato, addetto e autorizzato da Metropark al regolare esercizio del Terminal Bus. L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'esclusiva responsabilità del Vettore, in relazione ad eventuali pregiudizi provocati al proprio ed all'altrui veicolo, a persone e/o a cose.

Il Vettore, nell'utilizzo della banchina di carico e scarico dei passeggeri, dovrà attenersi

scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale autorizzato da Metropark e presente nell'area; in ogni caso non è consentita la sosta lungo la banchina per un periodo superiore ai 15 minuti per operazione di carico o scarico, trascorsi i quali il veicolo dovrà liberare lo stallo e dirigersi presso l'area di sosta dedicata ai veicoli delle società di autotrasporto. E' espressamente vietato effettuare operazioni di carico o scarico dei passeggeri in aree differenti dalla banchina dedicata a tale operazione.

Il Vettore ha l'obbligo di trasmettere a Metropark il calendario dei transiti, comunicando, con adeguato anticipo, le eventuali modifiche che lo stesso potrà subire nel corso della validità del contratto.

All'interno dell'area del Terminal Bus è espressamente vietata qualsiasi forma di pubblicità, se non preventivamente autorizzata da Metropark.

Il Vettore ha l'obbligo di comunicare i riferimenti (numero telefonico, e-mail, pec) di un Referente operativo da contattare per tutte le esigenze legate all'esecuzione del presente contratto.

#### **Art. 4**

##### **Durata**

La durata della presente Convenzione avrà decorrenza a partire dal \_\_\_\_\_ e scadenza al \_\_\_\_\_.

Le Parti escludono tassativamente la possibilità di rinnovo tacito della presente Convenzione.

#### **Art. 5**

##### **Corrispettivo e modalità di pagamento**

Per l'utilizzo del Terminal Bus di Napoli Centrale le Parti stabiliscono un corrispettivo annuale di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00 euro), oltre IVA.

Il corrispettivo annuo sopraindicato comprende:

- tutti i transiti e/o soste di durata inferiore o uguale a 3 ore, fino al raggiungimento di un numero massimo di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) transiti annui;
- tutti i transiti e/o soste di durata superiore a 3 ore con ora di ingresso compresa tra le 6:00 e le 20:59 fino al raggiungimento di un numero massimo di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) transiti annui.

Il canone annuo sopraindicato non comprende:

- tutti i transiti e/o soste di durata superiore a 3 ore con ora di ingresso compresa tra le

21:00 e le 5:59;

- tutti i transiti e/o soste di qualsiasi durata ed a qualsiasi orario successivi al limite massimo indicato di \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) transiti annui.

Per i transiti non compresi nel corrispettivo annuo sopraindicato le Parti stabiliscono le seguenti tariffe:

**Fascia oraria dalle 6:00 alle 20:59 – per operazioni di sosta, carico e/o scarico:**

- Permanenza fino ad un massimo di 30 minuti: € 6,00 oltre IVA;
- Permanenza da 31 minuti fino a 60 minuti: € 10,00 oltre IVA;
- Permanenza superiore ad 1 ora: € 4,00/ora o frazione, oltre IVA, fino ad un importo massimo di € 45,00 oltre IVA

**Fascia oraria dalle 21:00 alle 5:59 – per operazioni di sosta, carico e/o scarico**

- € 2,50/ora o frazione oltre IVA, fino ad un importo massimo di € 15,00.

Metropark effettuerà con cadenza trimestrale la verifica dei transiti e/o soste eseguite dal Vettore. Nel caso in cui nel trimestre oggetto di verifica risultino transiti e/o soste non ricompresi nel corrispettivo annuo, Metropark invierà al Vettore un prospetto riepilogativo di dettaglio.

Il corrispettivo annuale dovuto sarà corrisposto in rate trimestrali posticipate mediante bonifico bancario, a 30 giorni data fattura emessa da Metropark.

Gli eventuali transiti non compresi nel corrispettivo annuale saranno corrisposti trimestralmente mediante bonifico bancario, a 30 giorni data fattura emessa da Metropark.

Il pagamento dell'importo avverrà in rate trimestrali posticipate, mediante bonifico bancario, a 30 giorni data fattura emessa da Metropark.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario sul c/c n. \_\_\_\_\_, c/o \_\_\_\_\_ ag. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ – ABI \_\_\_\_\_, CAB \_\_\_\_\_, CIN \_\_\_\_\_, IBAN: \_\_\_\_\_.

Il pagamento del corrispettivo non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Vettore, qualunque ne sia il titolo.

In caso di ritardato pagamento delle somme comunque dovute in dipendenza della presente Convenzione, il Vettore dovrà corrispondere a Metropark gli interessi di mora dal giorno successivo a quello in cui è venuto a maturare il debito, fino al giorno in cui viene eseguito il

pagamento, senza che occorra formale costituzione in mora mediante richiesta o intimazione. S'intende che il Vettore sarà tenuto ad effettuare, con puntualità, il dovuto pagamento anche in caso di ritardata ricezione della fatturazione in originale da parte di Metropark.

Il Vettore, qualora risulti inadempiente, è tenuto al pagamento delle spese legali, anche stragiudiziali, nonché delle spese e/o delle commissioni relative ad eventuali interventi effettuati da terzi, per conto di Metropark, per il recupero del credito.

Il tasso di interessi di mora sarà pari al tasso di riferimento della BCE all'inizio del semestre solare di riferimento, maggiorato di 8 punti percentuali e, comunque, nei limiti di quanto previsto dal D.lgs. n. 192 del 9 novembre 2012.

Nel caso di mancato pagamento del corrispettivo decorsi 30 giorni dalla scadenza prevista, Metropark potrà risolvere la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il Vettore accetta le attuali modalità di gestione del Terminal Bus che è dotato dei seguenti dispositivi di controllo degli accessi/transiti:

- TAG UHF elettronico, che consente l'ingresso dei veicoli al Terminal Bus con apertura automatica delle barriere. Il noleggio di ciascun dispositivo TAG, di proprietà Metropark, ha un costo € 1,23 mensili IVA esclusa, con addebito trimestrale. In caso di danneggiamento o smarrimento, il costo del dispositivo sostitutivo sarà di € 29,51 IVA esclusa.
- KEYCARD, che consente l'ingresso dei veicoli al Terminal Bus avvicinando la keycard al lettore presente in corrispondenza dei gate di ingresso e di uscita. In caso di danneggiamento o smarrimento, il costo del dispositivo sostitutivo sarà di € 8,20 IVA esclusa.

Il Vettore dovrà comunicare a Metropark il numero di dispositivi TAG UHF e/o keycard che intende utilizzare.

In alternativa, il Vettore potrà scegliere di utilizzare il sistema di rilevamento targhe comunicando a Metropark le targhe di tutti i veicoli previsti in arrivo/ partenza dal Terminal Bus.

Metropark si riserva la possibilità di modificare la tipologia di dispositivo tecnologico utilizzato per esigenze gestionali e di regolare esercizio, dandone comunicazione al Vettore con adeguato preavviso.

## **Art. 6**

### **Penali**

Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai punti precedenti, in particolare nell'utilizzo delle aree di carico/scarico dei passeggeri, Metropark provvederà ad applicare al Vettore una penale di € 100,00.

Le violazioni e la conseguente applicazione delle penali sarà comunicata da Metropark via posta elettronica certificata. La somma dovuta a titolo di penale dovrà essere corrisposta dal Vettore entro 20 giorni.

In caso di mancato pagamento della penale, Metropark si riserva sin d'ora la facoltà di rivalersi direttamente sul deposito cauzionale, facoltà rispetto alla quale il Vettore manifesta fin d'ora il proprio assenso.

In caso si riscontrassero un numero maggiore di tre trasgressioni, contestualmente all'applicazione della penale di € 100,00 per ogni trasgressione, Metropark potrà risolvere la presente Convenzione.

## **Art. 7**

### **Deposito Cauzionale**

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla stipula della presente Convenzione, ivi incluso il pagamento del corrispettivo e delle penali ivi previste, il Vettore costituirà a favore di Metropark un deposito cauzionale di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00), pari al valore del corrispettivo trimestrale stimato dovuto, mediante trasferimento sul c/c bancario n. \_\_\_\_\_, intestato a Metropark, da versare entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, pena la nullità dello stesso.

Detto deposito cauzionale sarà mantenuto nella sua misura intera per tutta la durata della presente Convenzione. Qualora l'ammontare del deposito si dovesse ridurre, il Vettore dovrà reintegrare l'importo entro 30 giorni decorrenti dall'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, Metropark si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione, salvo il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il deposito cauzionale sarà svincolato e restituito senza la corresponsione di interessi, alla scadenza della presente Convenzione, previa verifica di Metropark del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti dal Vettore.

## **Art. 8**

### **Responsabilità e Assicurazione**

Metropark mette a disposizione del Vettore esclusivamente spazi delimitati e dedicati alle operazioni di carico/scarico dei passeggeri e/ alla sosta dei veicoli e non assume alcun obbligo di vigilanza né di custodia degli stessi. Metropark non è responsabile per danni, diretti e/o indiretti, subiti dai veicoli nell'area del Terminal BUS, da qualunque causa determinati, né per il furto, anche parziale, consumato o tentato, dei veicoli e/o dei relativi accessori o bagagli.

Metropark non è responsabile di eventuali disservizi (ritardi, ecc.) che possono essere generati da cause di forza maggiore, quali ad esempio intervento delle forze dell'Ordine per ragioni di ordine pubblico, sommosse popolari, manifestazioni, atti di terrorismo, calamità naturali, ecc...

Metropark non è responsabile, altresì, per eventuali danni arrecati ai veicoli in sosta da altri utenti o da altri veicoli presenti nell'area, né per eventuali danni causati da atti di vandalismo, sommosse popolari, manifestazioni e atti di terrorismo, o derivati da calamità naturali o da cause di forza maggiore.

A tal fine il Vettore dichiara di essere stato debitamente informato che all'interno del Terminal Bus non esiste una vigilanza dei veicoli in genere e che non è stata stipulata una assicurazione per furti, danni e incendi per i citati veicoli.

Il Vettore è responsabile di ogni danno ed infortunio che dovesse derivare alle persone ed alle cose in relazione alla fruizione dei servizi di cui alla presente Convenzione.

Il Vettore, pertanto, solleva Metropark da ogni azione e reclamo di qualsiasi natura che provenisse dalle competenti Autorità e/o soggetti privati per le trasgressioni alle leggi o alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni, incendi, igiene, sanità e quanto altro attinente all'esercizio dell'attività espletata, cui l'area è destinata, impegnandosi fin d'ora a risarcire ogni eventuale spesa sostenuta a tale titolo da Metropark.

Fermo quanto previsto ai punti precedenti, e per i soli danni che il Vettore abbia provato essere stati causati esclusivamente da un anomalo funzionamento degli impianti di controllo accessi, Metropark risponde, purché il Vettore abbia sporto regolare denuncia presso il personale incaricato da Metropark e presente nel Terminal Bus, compilando l'apposito "modulo sinistri" prima dell'uscita del veicolo dal Terminal o, in assenza del personale, presso le Autorità di Polizia competenti. In nessun'altra circostanza Metropark si assume l'onere di risarcire i danni subiti dai veicoli in transito e/o sosta nel Terminal.

## **Art. 9**

### **Recesso anticipato**

Metropark si riserva la facoltà di recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla propria esclusiva valutazione.

In tal caso, il recesso sarà notificato tramite raccomandata A/R, con trenta (30) giorni di preavviso, salvi i casi imprevedibili o di forza maggiore, senza che il Vettore possa vantare diritto alcuno a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo, eccetto il rimborso delle eventuali somme versate relative al periodo di mancato utilizzo.

Metropark prende atto e accetta che il Vettore potrà recedere anticipatamente dalla presente Convenzione previa richiesta da inoltrare a Metropark a mezzo raccomandata A/R con 30 giorni di preavviso.

Il Vettore resterà, comunque, obbligato a pagare il corrispettivo relativo ai transiti effettuati per il periodo in cui ha usufruito del Terminal Bus, fino alla data di interruzione del servizio.

## **Art. 10**

### **Conoscenza dello stato dei luoghi**

#### **Informativa sui rischi specifici esistenti**

Il Vettore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti ed in genere a tutte le persone che, lavorando per suo conto, avranno facoltà di accesso nell'area, tutte le norme, le disposizioni, le prescrizioni e le cautele in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n°81/08 e s.m. e i., impegnandosi ad ottemperare a proprie cura e spese a tutte le prescrizioni impartite al riguardo dalle pubbliche autorità, ed eventualmente da Metropark esonerando la Proprietà/Metropark da ogni responsabilità e da pretese di terzi.

A carico esclusivo del Vettore è l'apprestamento di tutte le misure di salvaguardia atte a garantire l'incolumità di persone e cose limitatamente all'utilizzo dell'area nel periodo di cui all'art. 4, esonerando Metropark da ogni responsabilità civile e penale conseguente alla non applicazione delle opere di salvaguardia.

Metropark fornisce a Vettore le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area, nonché sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza attualmente vigenti, mediante la consegna dell'Informativa sui rischi interferenziali (all. sub B), i cui contenuti dovranno essere comunicati a tutto il personale che si troverà a operare all'interno del terminal bus.



## **Art. 11**

### **Clausola di trasparenza**

Il Vettore espressamente e irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
- b) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso soggetti collegati o controllati, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi in essa assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, ovvero il Vettore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti, la presente Convenzione si intenderà automaticamente risolta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Vettore che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla relativa risoluzione.

## **Art. 12**

### **Tutela dei dati personali**

In conformità delle disposizioni previste dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificate dall'art. 40, legge 214/2011, i dati personali relativi ai dipendenti/collaboratori del Vettore eventualmente forniti in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione della medesima Convenzione e trattati, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità, da Metropark e dalle persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.

## **Art. 13**

### **Osservanza del Codice Etico**

Il Vettore dà atto di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, pubblicato nel sito internet <http://www.metropark.it> nella sezione "Come lavoriamo – Codice Etico", che dichiara di ben conoscere e si impegna a rispettare. L'eventuale violazione di una

qualsiasi delle norme contenute nel suddetto Codice Etico configura un'ipotesi di risoluzione espressa della Convenzione.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, il Vettore, nello svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione e nei rapporti con Metropark, si impegna, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, adottato da Metropark, quale parte integrante del modello organizzativo e di gestione definito per gli effetti esimenti di cui al D.Lgs. 231/01, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni, che dichiara di ben conoscere.

In caso di violazione del suddetto Codice, che sia riconducibile alla responsabilità del Vettore, sarà facoltà di Metropark risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente Convenzione a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax/posta elettronica, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che il Vettore dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni Metropark e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti, da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico.

#### **Art. 14**

##### **Foro competente**

Le eventuali controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione della presente Convenzione verranno deferite in via esclusiva al foro del Tribunale di Roma.

#### **Art. 15**

##### **Registrazione**

Il presente atto, il cui corrispettivo è soggetto all'IVA, è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione sarà assoggettato al pagamento dell'imposta in misura fissa, giusto il disposto dell'art. 40 del citato decreto, in tal caso l'onere risulterà a carico della parte richiedente la registrazione.

## **Art. 16**

### **Gestione della Convenzione**

La struttura deputata alla gestione ed al controllo sull'esecuzione della presente Convenzione, per Metropark, è la S.O. *Sviluppo Asset e Operations*, nella persona del Responsabile arch. Fabio Celentani Ungaro.

## **Art. 17**

### **Ambiente**

Il Vettore, per tutta la durata della presente Convenzione, si obbliga ad osservare ed a far osservare ogni disposizione vigente in materia di tutela di ambiente e contro l'inquinamento del suolo, idrico, atmosferico, acustico e da campi elettromagnetici, di disciplina d'uso di sostanze chimiche, ivi comprese quelle lesive all'ozono stratosferico, e di gestione rifiuti.

Inoltre, il Vettore si impegna a:

- a) non abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nell'area del Terminal Bus e nelle aree adiacenti;
- b) non depositare in modo incontrollato rifiuti di qualsiasi genere nell'area del Terminal Bus e nelle aree adiacenti;
- c) non immettere rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque;
- d) non introdurre, depositare e/o tenere nei veicoli parcheggiati materiali o sostanze infiammabili o esplosive, nonché oggetti pericolosi.

Qualora si verifichi un danno ambientale nell'area oggetto della presente Convenzione, che sia riconducibile ad una o a più azioni commesse dal Vettore, o comunque riconducibili alle sue attività, per negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di legge e di norme tecniche, questo è obbligato a norma di legge a ripristinare le condizioni originarie dell'area e delle risorse naturali, manlevando e tenendo indenne Metropark da qualsivoglia responsabilità, onere di ripristino e di risarcimento da parte di terzi.

Nel caso in cui il Vettore non abbia provveduto al ripristino del danno ambientale e non abbia inoltre provveduto a presentare alle autorità competenti entro trenta giorni dall'evento dannoso le possibili misure da intraprendere, la presente Convenzione è da intendersi risolta per uso dell'area non conforme alla legge.

**Art. 18**

**Divieto di cessione**

E' fatto divieto al Vettore di cedere la presente Convenzione, di concedere in utilizzo a terzi estranei i dispositivi di accesso al Terminal Bus forniti da Metropark.

La violazione di uno qualunque di tali divieti produrrà, ipso iure, la risoluzione della presente Convenzione ex articolo 1456 c.c. per colpa del Vettore il quale resta obbligato a corrispondere il dovuto ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito da Metropark.

**Art. 19**

**Clausola risolutiva espressa**

Fatte salve le disposizioni del Codice Civile in materia di risoluzione, la presente Convenzione si intenderà risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile in caso di mancato o inesatto adempimento da parte del Vettore anche di una sola delle obbligazioni previste agli articoli: 4 (Corrispettivo e modalità di pagamento); 6 (Penali); 7 (Deposito Cauzionale); 8 (Responsabilità e Assicurazione); 13 (Osservanza del Codice Etico); 17 (Ambiente); 18 (Divieto di cessione); 19 (Clausola risolutiva espressa).

In tutti i casi sopra richiamati, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale di Metropark, da eseguirsi con lettera raccomandata A/R, senza bisogno di preavviso o messa in mora.

Roma, \_\_\_\_\_

Letto, firmato e sottoscritto

Metropark S.p.A.

Il Procuratore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante

Sig. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto sig. \_\_\_\_\_ in qualità di Legale Rappresentante di \_\_\_\_\_ dichiara ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c., di avere preso visione e di accettare ed approvare specificatamente il contenuto dei seguenti articoli:

Articolo 4 (Corrispettivo e modalità di pagamento)

Articolo 6 (Penali)

Articolo 7 (Deposito cauzionale)

Articolo 8 (Responsabilità e Assicurazione)

Articolo 9 (Recesso anticipato)

Articolo 14 (Foro competente)

Articolo 17 (Ambiente)

Articolo 18 (Divieto di cessione)

Articolo 19 (Clausola risolutiva espressa)

Letto, confermato e sottoscritto

\_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante

Sig. \_\_\_\_\_

Roma, \_\_\_\_\_